

La Società di Mutuo Soccorso

2. I Fondi pensione e la previdenza integrativa

2.1 Generalità della disciplina

Con l'emanazione del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 e dal D. Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579, il legislatore ha dettato una organica e completa disciplina della cosiddetta previdenza integrativa, sia per quanto concerne il regime delle contribuzioni e delle prestazioni sia per quanto riguarda i soggetti che possono attuare le forme previdenziali non obbligatorie.

Le forme di previdenza costituite al fine della erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico risultano essere in particolare, quelle gestite attraverso l'istituzione dei cosiddetti fondi pensione, che meglio individuati dall'art. 2117 C.C. come fondi speciali per la previdenza e l'assistenza dei lavoratori, rientrano secondo il parere del Consiglio di Stato nel novero degli enti mutualistici.

La disciplina in esame stabilisce (art. 2 del D. Lgs. 124/93) che le forme pensionistiche complementari possono essere istituite :

- a) per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, identificati secondo l'appartenenza alla medesima categoria o comparto di tipo lavorativo o in funzione del luogo di lavoro ;
- b) per i soci dipendenti di cooperative di produzione e lavoro, e
- c) per i lavoratori autonomi raggruppati per categorie anche sulla base territoriale.

Quanto alla prima tipologia è necessario precisare che per i lavoratori dipendenti possono essere istituite unicamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, ovvero con un rendimento non predeterminato. I lavoratori autonomi al contrario possono fruire sia delle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita che di

quelle a prestazione definita volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello di reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

La forma giuridica attraverso la quale tali fondi possono costituirsi può essere quella di :

- associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile,
- persona giuridica privata, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile. In tal caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 2, Lg. 12 gennaio 1991 n° 13.

L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione appositamente costituita.

A partire dalla data di entrata in vigore della L. 335/95 non vi è più la possibilità di costituire fondi pensione nell'ambito di una singola società o singolo ente pubblico anche economico (c.d. fondi interni) attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione separato ed autonomo da quello della società od ente, come invece previsto originariamente dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 124/93. Per quella tipologia di fondi la citata disposizione prevedeva una forma di tutela nei confronti degli aderenti, stabilendo che l'autorizzazione non venisse concessa se la società non avesse assunto la forma giuridica di S.p.A. o S.a.p.A. oppure se il patrimonio di destinazione non fosse risultato dotato di strutture contabili ed amministrative separate o ancora se la contabilità ed i bilanci non venissero sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi antecedenti a quello nel quale la richiesta di autorizzazione veniva formulata.

Fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari possono essere individuate attualmente sia nell'ambito pubblico che privato.

Avendo riguardo al primo ambito è opportuno precisare che per amministrazioni pubbliche si intendono:

- le amministrazioni dello stato,
- gli istituti e scuole superiori di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- le regioni, province comuni, comunità montane e loro consorzi o associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi delle case popolari,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del S.S.N. (art. 3).

A loro volta le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, sono le seguenti:

- a) i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, gli accordi fra lavoratori e datori di lavoro, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi di lavoro;
- b) gli accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale,
- c) i regolamenti di enti o di aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- d) i contratti collettivi nazionali, per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

I fondi pensione autorizzati sono iscritti, entro 24 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, in un Albo istituito presso la commissione di vigilanza del Ministero del Lavoro e decadono dall'autorizzazione se questa non è utilizzata.

Gli organi interni di gestione del fondo, devono rappresentare

le diverse categorie di aderenti, compresi i datori di lavoro, nella stessa misura in cui ciascuno di questi soggetti contribuisce al fondo. Per i fondi pensione costituiti con patrimonio separato da quello aziendale è prevista altresì l'istituzione di un organismo di sorveglianza a composizione ripartita, secondo i criteri della partecipazione paritetica fra lavoratori e datore di lavoro.

Infine possono essere costituiti fondi del tipo aperto (art. 9 D. Lgs. 124/93), ad opera dei soggetti abilitati all'esercizio della gestione di patrimoni, all'esercizio della assicurazione nel ramo vita, alla gestione di forme di previdenza obbligatoria, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare. Tali fondi aperti sono alternativi a quelli del precedente tipo in quanto destinati ad accogliere le adesioni dei soggetti per i quali non sussistono le ordinarie fonti istitutive di natura pattizia, oppure in quanto vi sia stato un trasferimento della posizione individuale o siano venuti meno i requisiti. La legge 335/95 ha ampliato le possibilità di adesione a questa tipologia di fondi, che hanno pur sempre una funzione residuale, prevedendo sia la possibilità di adesione collettiva che l'adesione individuale al fondo.

Tra i soggetti che possono attuare forme di previdenza pensionistica complementare attraverso la costituzione di fondi pensione aperti potrebbe ipotizzarsi la possibilità di includere anche le società di mutuo soccorso per effetto di quanto disposto dell'art. 3, comma 3 della legge 10/6/1978 n. 295 (*Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni*) e dell'art. 2 della legge 22 ottobre 1986 n. 742 ¹ (*Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita*). Tali disposizioni consentono infatti alle società di mutuo soccorso di svolgere attività assicurativa a favore dei propri soci, sia nel ramo danni che sulla vita, anche se nei limiti e con le modalità previste da leggi speciali, fino ad ora non ancora emanate. In assenza di tale legislazione speciale occorre rinviare a quanto previsto dall'art. 2 del T.U.

¹ In appendice

sull'attività di assicurazione del 13 febbraio 1959 n. 449, che prevede che le disposizioni contenute all'interno del medesimo testo unico non sono applicabili agli enti e alle società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento di capitali non superiori a L. 250.000 e di rendite annue non superiori a L. 180.000 (importi così aggiornati dalla L. 2 giugno 1962, n. 511) ². Viene poi stabilito, all'art. 64 del medesimo T.U., che il superamento di detti limiti comporta per gli enti interessati la sottoposizione alla vigilanza del Ministero del Lavoro, invece che al Ministero dell'Industria e del Commercio come previsto per la generalità delle compagnie assicurative. Ai fini di una corretta interpretazione di quanto disposto dagli artt. 2 e 64 del citato testo unico occorre richiamare quanto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 15 novembre 1973 la quale ha rilevato "*che possono operare al di fuori ogni controllo della pubblica amministrazione le società operaie di mutuo soccorso che rispondano ai requisiti di forma e di sostanza determinati dalla legge istitutiva 15 aprile 1886, n. 3818, e che elargiscano ai propri soci capitali non superiori a lire 250.000 o rendite annue non superiori a lire 180.000. Quando uno di questi requisiti, l'uno giuridico e qualitativo, l'altro empirico e quantitativo, venga meno, la società di mutuo soccorso è soggetta oltre che all'autorizzazione e al controllo del Ministero dell'industria e commercio, anche alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale*"³ (Tale ultima vigilanza è poi stata sancita come ordinaria dalla Lg. 59/92). Si verrebbe così a configurare una categoria di impresa assicurativa "atipica", in quanto soggetta a particolari condizioni, che potrebbe costituire fondi pensione aperti con la conseguente possibilità di fruire delle agevolazioni di ordine fiscale previste dal D. Lgs. 124/93 ⁴ (v. par. 3.3).

² In appendice

³ Nello stesso senso v. Pret. Palermo 29 maggio 1972, Pret. Andria 11 luglio 1973, Cass. 12 giugno 1975.

⁴ In appendice

Per altro verso la giurisprudenza, pronunciata più volte in passato in merito a tale questione, ha escluso la possibilità che le società di mutuo soccorso possano esercitare attività assicurativa (Pret. Roma, 31 luglio 1963, Trib. Milano, decr. 6 luglio 1978) in quanto nel rapporto tra socio e società, di natura associativa, non vi è trasferimento del rischio e non vi è relazione diretta tra il contributo versato dal socio e la prestazione erogata dalla società, a differenza di quanto avviene nelle compagnie di assicurazione.

In assenza di una specifica normativa di riferimento e a fronte di un orientamento giurisprudenziale piuttosto controverso circa la possibile qualificazione delle società di mutuo soccorso come imprese assicurative, in considerazione altresì delle difficoltà che si riscontrano in fase applicativa per costituire fondi pensione aperti (allo stato attuale i primi fondi sono ancora in fase di avvio), tali società potrebbero collegarsi a fondi già esistenti attraverso la istituzione all'interno del fondo di una apposita sezione per i soci delle società di mutuo soccorso.

Restano poi escluse dall'ambito dell'applicazione della normativa concernente la previdenza complementare, come specificato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione negli orientamenti interpretativi approvati il 26 novembre 1997, quelle forme di sussidio destinate ad erogare esclusivamente *prestazioni di carattere assistenziale* per le quali la componente infortunistica, sanitaria o assistenziale assume rilievo tale da collocarle al di fuori della disciplina in esame. Tale esclusione vale in particolare per le forme di assistenza, volte a soddisfare bisogni sociali o di vita degli iscritti, che erogano non solo rimborsi di spese mediche, rimborsi di spese funerarie, ma anche prestiti e borse di studio e le altre prestazioni similari. Rientrano invece nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo tutte le forme di previdenza diverse dal TFR e dalle indennità equipollenti.